REGOLAMENTO (CE) N. 952/97 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1997

concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (4), è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche di tale regolamento, occorre, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere ad una rifusione delle disposizioni in questione;
- (2) considerando che la Comunità è caratterizzata da una diversità delle situazioni delle sue regioni per quanto riguarda l'offerta e l'immissione sul mercato dei prodotti agricoli;
- (3) considerando che la persistenza delle carenze di cui sopra costituisce un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato; che essa rende infatti difficile l'incremento della produttività dell'agricoltura, il progresso tecnico, lo sviluppo razionale della produzione, l'impiego ottimale dei fattori produttivi, nonché la realizzazione di un livello di vita equo per la popolazione agricola e della stabilizzazione dei mercati; che essa potrebbe d'altronde influire sul livello dei prezzi ai consumatori;
- (4) considerando che a tale situazione si può rimediare con l'associazione degli agricoltori al fine di intervenire nel processo economico mediante forme di azione comune volte a concentrare l'offerta e a adeguare la produzione alle esigenze di mercato; che l'associazione deve essere fin d'ora incoraggiata

nelle regioni interessate senza tuttavia escludere l'estensione del regime ad altre regioni in grado di dimostrare l'esistenza di esigenze analoghe;

- (5) considerando che occorre ciononostante garantire, mediante un sistema di riconoscimento, che l'associazione dei produttori agricoli sia effettuata in seno ad organismi che prevedono un'adeguata disciplina della produzione e dell'immissione sul mercato, che offrano sufficienti garanzie per quanto riguarda la stabilità e l'efficienza della loro azione senza contrastare, con la loro posizione e la loro attività economica, il funzionamento del mercato comune e gli obiettivi generali del trattato;
- (6) considerando che al fine di stimolare una concentrazione dell'offerta maggiore di quella realizzata a livello di un'unica associazione, è opportuno incoraggiare, oltre al raggruppamento degli agricoltori nell'ambito di associazioni di produttori, la costituzione di tali associazioni;
- (7) considerando che la concessione di aiuti destinati a coprire una parte delle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo può costituire un incentivo appropriato alla creazione di associazioni e di unioni, nonché all'adeguamento delle organizzazioni di produttori già esistenti alle condizioni richieste;
- (8) considerando che è tuttavia opportuno limitare ad un importo globale massimo l'aiuto concesso alle unioni, per tener conto del fatto che ciascuna delle associazioni aderenti ha già beneficiato o beneficia ancora degli aiuti per la costituzione e il funzionamento amministrativo;
- (9) considerando che al fine di garantire l'applicazione del regime previsto in tutte le regioni della Comunità in cui ciò si rivela necessario, è opportuno rendere obbligatoria la concessione di aiuti alle associazioni e alle unioni; che occorre inoltre stabilire i limiti massimi di questi aiuti, prevedendo comunque la possibilità di superare tali limiti per taluni aiuti destinati a regioni o a settori che devono far fronte a particolari difficoltà;

⁽¹⁾ GU n. C 115 del 19. 4. 1996, pag. 60.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.